

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, BACCHI e PAZIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1974

Modifica di alcune norme in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza dell'attuale avversa congiuntura diventano sempre più gravi le difficoltà che incontrano le aziende del settore industriale ad approvvigionarsi di mezzi finanziari, sia attraverso il credito a breve, che a quello a medio termine agevolato e crescono in senso opposto alle dimensioni delle aziende stesse. Infatti, sono le unità produttive minori ed in modo particolare le imprese artigiane che più stanno risentendo le conseguenze della stretta creditizia e delle difficoltà di accesso al fido nelle varie forme.

Per quanto riguarda il credito agevolato alle imprese artigiane, sussistono diverse cause che ne rendono inadeguate le concessioni: alcune contingenti, relative alle disponibilità dell'Artigiancassa per il fondo di dotazione e per quelli costituiti per la garanzia sussidiaria e per il concorso nel pagamento degli interessi; altre normative, connesse al livello massimo degli interventi per gli investimenti e le scorte e per la durata del periodo di ammortamento. E ciò in rapporto alle esigenze di sviluppo delle imprese artigiane e, in special modo, di quelle che operano in soglia alle attività industriali,

suggerite dall'attuale realtà economica e dal progresso tecnologico.

In questa sede vengono considerati gli ostacoli che si frappongono all'accesso al credito nelle dimensioni necessarie all'attuazione dei piani di sviluppo, quando le aziende non dispongono delle garanzie richieste dagli istituti di credito. Per superare questi ostacoli, si sollecita il sistema creditizio ad operare con metodi aggiornati, fondando i giudizi per la concessione degli interventi più sulle prospettive economiche delle imprese che sul valore della consistenza offerta in ipoteca ed a tener conto, in maniera adeguata, della garanzia sussidiaria costituita presso l'Artigiancassa.

A questo proposito occorre considerare che, in maniera particolare nel Mezzogiorno, le imprese artigiane e le piccole industrie sono sprovviste di una adeguata organizzazione amministrativa dalla quale sia possibile all'occorrenza desumere gli elementi necessari per un giudizio fondato sulle prospettive aziendali. Infatti, quando le dimensioni delle aziende discendono al di sotto di un certo livello, queste riescono a stento a

provvedere alle scritturazioni richieste ai fini fiscali e previdenziali. Risultano in tal modo inficiati all'origine gli strumenti di indagine per formulare un parere sull'andamento produttivo ed economico delle aziende, che dovrebbe consentire alle banche, per un'adeguata misura del rischio, di prevedere i risultati economici di gestione per tutto, o per una congrua parte del periodo di tempo nel quale resterà in atto il rapporto di credito. Ora, quando un istituto di credito non si trova in condizione di procedere ad indagini di sufficiente ampiezza con risultati che lo tranquillizzano, può vedersi indotto a richiedere garanzie in misura esuberante, o a contenere gli interventi in limiti troppo angusti, spesso riferiti al valore di realizzo di un impianto. Un intervento a medio termine contenuto in questo valore, rimane garantito, indipendentemente dai risultati economici di gestione, ma resta quasi sempre al di sotto dell'occorrenza effettiva dell'operatore e può procurargli un danno poichè lo induce ad intraprendere iniziative per le quali non dispone dei mezzi necessari ad integrare il finanziamento concessogli. Bisogna riconoscere che, in conseguenza delle esigenze derivanti dalla industrializzazione del Sud, le banche sono state indotte a perfezionare i propri strumenti di indagine ma, allo stato, essi non risultano sufficienti, anche per le carenze organizzative delle aziende assistite, a misurare le capacità di reddito di un'impresa e, conseguentemente, le attitudini di rimborso dei mutui da parte di aziende industriali che esordiscano nell'attività produttiva o che abbiano rinnovato la propria struttura.

Da queste difficoltà derivano due esigenze: quella di affidare l'esercizio del credito a medio termine agevolato ad istituti adeguatamente attrezzati a questo fine e quella della costituzione di fondi di garanzia sussidiaria.

Come è noto, alcune leggi prevedono tali fondi, ma di essi gli istituti di credito non tengono il dovuto conto; neanche di quello istituito presso l'Artigiancassa. Ciò deriva dai requisiti di quest'ultimo, che lo fanno ritenere insufficiente ad assicurare un adeguato presidio del rischio bancario, sia per-

chè pone a carico degli istituti di credito il 30 per cento della eventuale perdita che essi dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure esecutive inerenti alla riscossione coattiva, sia perchè l'attivazione della garanzia sussidiaria arriva troppo tardi, a causa dei tempi lunghi richiesti dalle anzidette procedure.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo di aggiornare alcuni aspetti del credito agevolato. Infatti:

con l'articolo 1, viene estesa agli istituti regionali per il medio credito la facoltà di finanziare le imprese artigiane, attualmente limitata agli istituti di credito ordinario di cui all'articolo 5 della legge bancaria e ciò in considerazione della specifica struttura di cui questi istituti sono provvisti al pari dei Banchi meridionali e che consente ad essi di operare nel settore del credito a medio termine;

con l'articolo 2 viene elevata dal 70 per cento all'80 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore la garanzia sussidiaria dell'apposito fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane dalla legge 10 ottobre 1964, n. 1068. In tal modo viene convenientemente ridotto il rischio degli istituti di credito, senza per questo aumentare l'onere dello Stato, considerato che la ritenuta operata a carico delle imprese in questi anni ha superato sensibilmente le perdite conseguenti al fallimento di alcune unità produttive.

Non riteniamo che la misura della garanzia sussidiaria possa superare il detto livello onde evitare che gli istituti di credito vengano sollevati del tutto dal rischio, venendo meno al loro compito istituzionale, e non si sentano in conseguenza sollecitati a perfezionare i loro mezzi di indagine per una gestione più aggiornata del credito;

con l'articolo 3 si prevede la concessione di anticipi in conto delle prevedibili perdite a carico del fondo centrale di garanzia elevabile fino al 10 per cento del valore della consistenza ipotecata, stabilito dagli appositi uffici tecnici degli istituti finanziatori, e ciò allo scopo di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento della garanzia sussidiaria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli istituti regionali per il credito a medio termine agevolato sono autorizzati alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane ed a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure stabilite con i criteri e le modalità di cui al precedente comma ».

Art. 3.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituita dalle seguenti:

« *d*) alla concessione di anticipi in conto della prevedibile perdita finale, dopo che siano state iniziate le procedure di riscossione coattive del credito, fino al massimo del 10 per cento del valore della consistenza ipotecata determinato dagli istituti finanziatori;

e) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo ».